



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica,
ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.,

pronunzia

la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 4467/2024 RG

promosso da

Parte_1

con gli avv.ti Alfredo Biagini e Sara Bonivento

attrice opponente

contro

CP_1

con l'avv. Katiuscia Carravieri

convenuta opposta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.1437 del 2024

MOTIVAZIONE

1. *Parte_1* ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto n.1437 del 2024 - provvisoriamente esecutivo - con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 16.525,90, oltre accessori, a favore di *CP_1* a titolo di corrispettivo del contratto di subappalto del 26.05.2023.

CP_1 resiste.

Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa passa in decisione.

2. Il motivo di opposizione con cui *Parte_1* ha dedotto l'incompetenza di questo tribunale a favore degli arbitri, è fondato.

Ai sensi dell'art. 18 del cit. contratto di subappalto, infatti, "tutte le controversie fra le Parti relative all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo e sue eventuali modifiche e integrazioni o comunque relativa a quanto forma oggetto di

collaborazione tra le parti, saranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 806 e ss. del ^{Cont} e successive modifiche e integrazioni".

La convenuta opposta ha contestato la validità di tale clausola sostenendo che "La disciplina del subappalto, regolata dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede all'art. 105, comma 13, la possibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto del subappaltatore per le prestazioni eseguite. Questo meccanismo, volto a garantire la trasparenza e la tutela del subappaltatore, incide profondamente sulle relazioni contrattuali tra appaltatore e subappaltatore, ponendo limiti alla validità e applicabilità della clausola compromissoria"

E' peraltro una tesi che questo tribunale ritiene infondata, non comprendendosi quale relazione possa intercorrere tra la predetta norma e la validità della clausola compromissoria.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.

Le domande riconvenzionali sono state proposte - dall'attrice opponente - in via subordinata (compresa quella di ripetizione della somma di euro 19.007,49 pagata il 18.07.2024 a causa della provvisoria esecuzione attribuita al decreto ingiuntivo), sicché esse rimangono assorbite.

3. Va invece respinta quella ex art. 96, secondo comma, c.p.c., proposta sempre dall'attrice opponente: manca infatti l'accertamento dell'inesistenza del diritto fatto valere dalla convenuta opposta in sede monitoria.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P Q M

definitivamente pronunziando, assorbita o respinta ogni domanda diversa, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e dichiara la competenza arbitrale.

Condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di giudizio, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.

Padova, 22 aprile 2026

Il giudice
dott. Roberto Beghini